

156/21  
MOD. ARSPG



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella	Giudice
dott.ssa Federica Colantonio	Relatore

riunito in camera di consiglio,  
sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire e visti gli atti,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Premesso che la “DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l.” con sede legale in Spoltore (PE) alla Via Mare Adriatico n. 17, con ricorso depositato in data 14 febbraio 2013 ha avanzato domanda di ammissione al concordato preventivo, basata su un piano così articolato:

- 1) pagamento integrale delle spese di procedura (indicate in € 175.000,00);
- 2) soddisfazione integrale dei crediti privilegiati immobiliari (indicati in complessivi € 2.555.844,91) nei tempi necessari per la liquidazione dei beni di cui appresso;
- 3) soddisfazione dei crediti privilegiati generali (degradati a chirografo) e chirografari (indicati in complessivi € 1.648.499,61) in misura non superiore al 15%, nei tempi necessari per la liquidazione dei beni di cui appresso;
- 4) soddisfazione degli altri creditori chirografari (segnatamente promissari acquirenti) in misura del 100% mediante cessione del bene promesso;
- 5) reperimento delle risorse necessarie mediante:
  - a) cessione ai creditori dei beni mobili ed immobili della debitrice (stimati in € 2.555.844,91);



b) messa a disposizione dei creditori del 15% del ricavato conseguibile dalla liquidazione dei beni del Sig. Sborgia Marcello (descritti in ricorso) (attivo stimato in complessivi € 5.418.027,89 al netto dei gravami iscritti sui beni stessi come chiarito nella integrazione della relazione del professionista attestatore), da realizzare previo conferimento del ricavato della liquidazione dei beni stessi in *trust* autodichiarato, con designazione quali *trustee* di liquidatori giudiziali, quale *protector* del Commissario Giudiziale nominando e quale beneficiario della massa dei creditori del concordato preventivo;

che con decreto dell'20 dicembre 2013 il Tribunale di Pescara omologava il concordato preventivo della società "DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l.", così come integrato nel corso dell'adunanza dei creditori del 6 giugno 2013, con previsione di n. 5 classi di creditori, in luogo delle originarie 3, e rideterminazione delle percentuali di soddisfazione.

letto il ricorso depositato in data 05/03/2021 dalla creditrice RED SEA SPV S.r.l., e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A., giusta procura rilasciata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A., nella sua qualità di mandataria della società veicolo, - cessionaria del credito di Banco Popolare Soc. Coop -, che ha richiamato la relazione periodica dei Commissari Giudiziali, dott.ri Vitileia e De Benedectis in cui si rappresenta che:

(i) sono stati esperiti n. 4 esperimenti di vendita tutti andati deserti ed anche ipotizzando un nuovo esperimento di vendita al prezzo base di €507.547,00.=, e ammettendo un suo esito positivo, "non vi sarebbe alcun soddisfacimento delle ragioni creditorie dei chirografari e quelle dei privilegiati sarebbe non più totale, bensì solo parziale";

(ii) alla data odierna, non risultano ricavati rinvenienti dalla vendita di beni di proprietà del socio, sig. Marcello Sborgia, stimati in complessivi €5.418.027,89.=, messi a disposizione dei creditori, previo conferimento degli stessi in *trust*, peraltro mai costituito da parte del medesimo;

(iii) allo stato, "il piano non appare possa essere adempiuto secondo le modalità indicate in omologa";

rilevato che la creditrice, ha, quindi, prospettato un inadempimento delle obbligazioni assunte nel piano concordatario di non scarsa importanza sia rispetto ai crediti privilegiati sia rispetto ai crediti chirografari ed ha, pertanto, manifestato interesse a che il concordato preventivo della società DIESSECI IMMOBILIARE S.r.l., venga risolto ed ha richiesto che, stante l'evidente stato di decozione, venga dichiarato il fallimento della società;

considerato che in data 20/04/2021 anche la creditrice "PURPLE SPV S.R.L.", e per essa, quale mandataria, la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., depositava istanza di risoluzione del concordato della società "DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l.", con contestuale istanza di fallimento;



rilevato che all'udienza del 13/05/2021 comparivano innanzi al Giudice Delegato dal Presidente i creditori istanti, i Commissari Giudiziali Avv. De Benedictis e Dott. Vitileia ed il Liquidatore avv. De Rosa, mentre nessuno compariva per la società debitrice nonostante la regolarità della notifica del ricorso della creditrice RED SEA SPV S.r.l., e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A., e del decreto di fissazione udienza;

ritenuto che, con riferimento al presupposto soggettivo di cui all'art. 186 l.f., la ricorrente RED SEA SPV S.r.l. è legittimata a richiedere la risoluzione del concordato, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, risulta essere creditrice di "DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l." in quanto cessionaria del credito di Banco Popolare Soc. Coop;

rilevato che, quanto al requisito oggettivo dell'inadempimento della società sottoposta a procedura concordataria, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il concordato preventivo di natura liquidatoria deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla colpa del debitore (cfr. ex multis Cass. 4398/2015; Cass. 13446/2011);

osservato che nel caso di specie emerge chiaramente la sussistenza dei presupposti di risoluzione del concordato preventivo, palesandosi una situazione di grave inadempimento risultando che alcun soddisfacimento troveranno i creditori chirografari mentre i privilegiati potrebbero trovare, in caso di prosecuzione delle vendite, una soddisfazione non più totale, bensì solo parziale;

rilevato altresì che - come riferito dal Liquidatore - il saldo attivo di euro 422,28 oggi esistente, sarebbe assolutamente insufficiente per sostenere i costi degli adempimenti pubblicitari necessari e/o utili per esperire nuovi tentativi di vendita;

ritenuto, pertanto, che il concordato debba essere risolto,

rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare il fallimento della società resistente e tale domanda deve trovare accoglimento, sussistendo tutte le condizioni per la relativa declaratoria. In particolare i requisiti soggettivi di fallibilità e la competenza territoriale sono già stati oggetto di vaglio in sede di ammissione alla procedura concordataria; lo stato di insolvenza risulta conclamato dagli elementi sopra descritti, ampiamente dimostrativi del fatto che la società non è in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è, ai sensi dell'art. 15 ultimo comma l.f., ampiamente superiore ad E. 30.000.



*p.q.m.*

#### DICHIARA

a) la risoluzione del concordato preventivo della società “DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l.” con sede legale in Spoltore (PE) alla Via Mare Adriatico n. 17, omologato con decreto del 20/12/2013, depositato in Cancelleria in data 07/01/2014;

b) il fallimento della società “DIESSECI IMMOBILIARE s.r.l.” con sede legale in Spoltore (PE) alla Via Mare Adriatico n. 17 (codice fiscale e partita IVA 01610180687);

#### NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore l'avv. Antonello De Rosa, con studio in Pescara C.so Umberto I, 25, già Liquidatore Giudiziale

#### ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.fall.

#### FISSA

il giorno 09/12/2021 h. 11.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 10 del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22/07/2021.



Rep. n. 62/2021 del 05/08/2021

Sent. n. 57/2021 pubbl. il 05/08/2021

Rep. n. 62/2021 del 05/08/2021

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

